



COMUNE DI SORTINO
(Prov. Reg. di Siracusa)

DELIBERAZIONE ORIGINALE CONSIGLIO COMUNALE

*N.57 del OGGETTO: Approvazione regolamento TARES.
13/11/13*

L'anno duemilatredecim giorno tredici del mese di novembre alle ore 19,00 e seguenti, nella Sala delle Adunanze Consiliari di questo Comune, alla seduta urgente del Consiglio Comunale, disciplinata dal 1° comma dell'art.21 L.R. n.23 del 1° settembre 1993, in seduta che è stata partecipata ai sigg. Consiglieri, a norma dell'art.48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale:

<u>Consiglieri</u>	<u>Presenti</u>	<u>Consiglieri</u>	<u>Presenti</u>
MOLLICA Dionisio	Si	SALONIA Cesare	Si
MEZZIO Giuseppe	Si	CIAFFAGLIONE Giuseppe	Si
DI PIETRO Ivan	-	TERRANOVA Sebastiano	Si
TABACCO Giovanni	Si	ADORNO Concetta	Si
CARUSO Maria Dolores	Si	SCAMPORLINO Lucia	-
GIGLIUTO Luciano	-	PALI Luigi	-
FRANZO' Massimo	Si	BALLATORE Sebastiano	Si
MUSCO Giuseppe	Si		
<i>Assegnati..... n.15</i>	<i>In carica..... n.15</i>	<i>Assenti..... n.4</i>	<i>Presenti... n.11</i>

E' presente il Sindaco, Ing. Vincenzo Buccheri, il Vice Sindaco Parlato, l'Assessore Bruno e l'Assessore Falla.

Risultato legale ai sensi dell'art.30 della L.R. 06.03.86, n.9 il numero degli intervenuti, assume la Presidenza, il Presidente Avv. Dionisio Mollica;

Partecipa Il Segretario Comunale, Dott.ssa Loredana Patti, a scavalco di questo Comune, funge da Segretario verbalizzante. La seduta è pubblica. Ai sensi dell'art.184 - ultimo comma dell'O.R.FE.L.L., vengono scelti scrutatori nella persona dei Consiglieri.

Verbale degli interventi.

Il Presidente passa alla trattazione del presente punto all'ordine del giorno: Approvazione schema di regolamento Tares.

Interviene il Consigliere Terranova il quale comunica il ritiro dell'emendamento n.3 e dell'emendamento n.8, motivandolo e nel contempo deposita altri due emendamenti rispettivamente n.n. 26 e 27.

Il Presidente dà lettura dei due emendamenti predetti.

Il Consigliere Terranova espone i due emendamenti dicendo che con l'emendamento n.26 si aggiunge all'art.22 il comma 4, in cui vengono esentati quegli immobili al catasto C2- C6 -C7 non di pertinenza dell'abitazione, come pure le cantine, il garage ed altri simili luoghi; con l'emendamento n.27 sono esentate quelle abitazioni i cui soggetti sono già anagraficamente residenti, e trasferiti in residenze domiciliari assistenziali o in istituti sanitari non locate e utilizzate a vario titolo.

Interviene il Consigliere Franzò il quale propone una breve sospensione al fine di avere contezza di questi due emendamenti, non solo da parte dei Consiglieri ma anche del Capo Settore contabile e dei Revisori dei Conti, i quali devono apporre il relativo parere.

Il Presidente pone in votazione, per voto palese, la proposta, il cui esito è il seguente:

Consiglieri presenti n.12

Voti favorevoli n.12

Approvata all'unanimità.

Riprendono i lavori consiliari alle ore 02,20

Dopo l'appello il Presidente dichiara valida la seduta, dando lettura dei pareri espressi dal Capo Settore Contabile e dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Interviene il Consigliere Terranova il quale comunica che ritira l'emendamento n.7, motivandolo.

Prende la parola il Consigliere Salonia il quale interviene per una precisazione sull'emendamento n. 25, in cui vengono stabilite le quattro rate da pagare, la prima rata deve intendersi posticipata alla data del 30 novembre 2013, e non del 10 novembre, poiché quando fu presentato l'emendamento quella data era sembrata la più opportuna ed ora alla luce dei fatti tale data è stata superata.

Interviene il Consigliere Terranova il quale chiede un chiarimento sull'emendamento n.11 in relazione ai pareri resi dal Capo Settore Contabile e dal Collegio dei Revisori, a suo avviso il parere sfavorevole per quanto attiene il comma 1 del suddetto articolo, non viene giustificato, in quanto la tariffa aumentata non è superiore al 100%, come prescrive il D.L. 201/2011, anzi, dice, è del 50 %. Chiarisce che l'emendamento presentato era rivolto agli ambulanti e non a quella categoria di esercenti che hanno per esempio le pedane fisse e che sono soggette al regime di

tariffa non superiore al 100%, questi ultimi rientrano nello spirito dell' art.14 comma 25 D.L. 201/2011, citato nel parere.

Il Capo Settore Contabile insieme ai Revisori rispetto all'emendamento n.11 esprimono parere favorevole, motivandolo.

Il Presidente del Collegio dei Revisori effettua dei rilievi in relazione al posticipo delle rate segnalando la necessità di fare salvi gli effetti già prodotti della delibera precedente, di fissazione delle scadenze con riguardo ai pagamenti già effettuati.

Il Consigliere Terranova esprime la dichiarazione di voto favorevole rispetto agli emendamenti presentati dal su gruppo PD.

Il Consigliere Mezzio comunica di presentare un emendamento, a nome del gruppo "Sortino - Futura" all'art.40 del regolamento Tares il quale recita: "Sono fatti salvi i versamenti effettuati dai contribuenti in esecuzione alla precedente delibera di Giunta n.58/2013".

Interviene il Consigliere Franzò il quale propone, alla luce della presentazione dell'emendamento del Consigliere Mezzio, cinque minuti di sospensione, al fine di poter acquisire i relativi pareri.

Il Presidente pone in votazione, per voto palese, la proposta, il cui esito è il seguente:

Consiglieri presenti n.12

Voti favorevoli n.12

Approvata all'unanimità.

Riprendono i lavori consiliari alle ore 03,00

Dopo l'appello risultano assenti n.3 Consiglieri: Di Pietro - Musco e Pali e n. 12 Consiglieri presenti.

Il Presidente dichiara valida la seduta, e passa alla votazione degli emendamenti presentati dal gruppo del PD del 22.10.2013.

Emendamento n.1 approvato all'unanimità

"	n. 2	"	"
"	n. 4	"	"
"	n. 5	"	"
"	n. 6	"	"
"	n. 9	"	"
"	n.10	"	"
"	n.11	"	"
"	n.12	"	"
"	n.13	"	"

“	n.14	“	“
“	n.15	“	“
“	n.16	“	“
“	n.17	“	“
“	n.18	“	“
“	n.19	“	“
“	n.20	“	“
“	n.21	“	“
“	n.22	“	“
“	n.23	“	“
“	n.24	“	“
“	n.25	“	“

Si passa alla votazione, per voto palese, dell'emendamento del 25.10.2013 presentato dal gruppo "Sortino Futura" approvato all'unanimità.

Emendamento n.26 presentato dal gruppo PD approvato all'unanimità

Emendamento n.27 presentato dal gruppo PD approvato all'unanimità.

Emendamento del 14 novembre 2013 presentato dal gruppo "Sortino - Futura" voti favorevoli n. 5 (Mezzio – Caruso – Franzò – Gigliuto e Tabacco)

Voti contrari n.7

Non Approvato.

Si prende atto che si allontanano dall'aula i seguenti Consiglieri:

Ciaffaglione – Ballatore – Scamporrino – Adorno.

Consiglieri presenti n.8.

Il Presidente passa alla votazione, per voto palese, del Regolamento Tares come emendato, il cui esito è il seguente:

Consiglieri presenti n. 8

Voti favorevoli n.5

Voti contrari n.3 (Mollica – Salonia – Terranova).

Approvato.

Si dà atto che entra il Consigliere Ballatore.

Il Presidente, vista la volontà dei Consiglieri, e vista l'ora tardissima, propone il rinvio della seduta a data da destinare e in assenza di interventi pone in votazione, per voto palese, la proposta di rinvio, il cui esito è il seguente.

Consiglieri presenti n.9

Voti favorevoli n.9

Approvata all'unanimità.

Ed in relazione a quanto sopra

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta ;

SENTITI gli interventi;

VISTO l'esito delle surriferite votazioni;

VISTO l'O.R.E.E.LL. della Regione Sicilia;

VISTO il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi specificati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati,

gli emendamenti presentati dal gruppo del PD del 22.10.2013: 1 -2 - 4 - 5 - 6 - 9- 10 - 11 - 12 - 13- 14 - 15 - 16 - 17-18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 e 25 allegati;

l' emendamento presentato dal gruppo "Sortino - Futura" del 25.10.2013 allegato;

i due emendamenti presentati nella presente seduta, dal gruppo del PD n. 26 e il n. 27 allegati;

DI APPROVARE il Regolamento TARES, così come emendato, giusta delibera di Giunta Comunale n.87 dell'1.10.2013 che fa parte integrante ed inscindibile.

DI NON APPROVARE l'emendamento presentato nella presente seduta dal gruppo "Sortino- Futura" allegato;

DI RINVIARE la seduta a data da destinare, unitamente ai punti: approvazione regolamento DECO e Piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi di P.M.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE
AVV. DIONISIO MOLLI

IL CONSIGLIERE A.
SIG. MEZZIO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA LOREDANA PATTI

Emendamenti al

Regolamento

per la disciplina e l'applicazione

del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

TARES

- Emendamento n. 1

Art. ~~4~~ Soggetto attivo

E' cassato il comma 1 della proposta di regolamento e sostituito dal seguente:

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

- Emendamento n. 2

Art. ~~4~~ Soggetto attivo

E' cassato il comma 2, lettera a) della proposta di regolamento e sostituito dal seguente:

a) *Locali*: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o da tre lati, verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.

Rilivato
- Emendamento n. 3
Art. 5. Soggetto attivo

E' cassato l'intero comma 3.

- Emendamento n. 4

Art. 5. Soggetto attivo

E' cassato il comma 5 e sostituito con la seguente frase: "L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati comporta esonero o riduzione del tributo. Mentre la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo".

- **Emendamento n. 10**

Art. 17. Tributo giornaliero.

Comma 6 punto primo: si cassa quello da proposta di regolamento e si sostituisce con il seguente: "occupazione di arce scoperte, con pedane e/o spazi delimitati, da parte di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande se autorizzate nelle immediate vicinanze dell'esercizio pubblico".

- **Emendamento n. 11**

È istituito l'Art. 17 bis. Tributo per gli ambulanti.

Sono soggetti al pagamento del tributo giornaliero anche i venditori ambulanti del settore alimentare.

Comma 1 : la tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica ridotta del 50 %.

Comma 2: gli ambulanti all'atto della richiesta di rilascio della licenza o del nulla osta al comune di Soriano, dovranno dimostrare di aver provveduto al pagamento del tributo.

- **Emendamento n. 12**

Art. 19. riduzione per la raccolta differenziata.

- Viene cassato il comma 3 e sostituito dal seguente: "qualora nel comune vi sia la disponibilità di un Centro di Raccolta dotato di sistema di riconoscimento dell'utente e di pesatura dei rifiuti, DOVRA' essere riconosciuto, a congruo una riduzione sulla quota variabile del tributo. A tutti gli utenti di civili abitazioni che aderiranno alla raccolta differenziata dei rifiuti, previo conferimento al centro di raccolta nei modi, nei termini, nelle giornate e nelle ore prestabilite, DOVRA' essere riconosciuto un bonus/sgravio da applicare limitatamente alla quota variabile del tributo comunale sui rifiuti in rapporto alla percentuale di risparmio realizzata grazie alla raccolta differenziata (se il costo del servizio per il comune ha visto un risparmio del 10% si ridurrà per il cittadino del 10%, e così via).

- **Emendamento n. 13**

Art. 19. riduzione per la raccolta differenziata.

- Viene cassato il comma 4 interamente.

L'articolo viene cassato e sostituito nel seguente modo: "Si può accedere alle riduzioni di cui agli art. 20-21-22 da parte di tutti i cittadini, solo per una delle riduzioni e previa richiesta e dimostrazione del requisito."

- **Emendamento n. 19**

Art. 24. presupposto e aliquote della maggiorazione.

Viene cassato il comma 3 interamente.

- **Emendamento n. 20**

Art. 26. Contenuto e presentazione della dichiarazione.

Il comma 7 viene cassato e sostituito dal presente: "Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o voltura entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso."

- **Emendamento n. 21**

Art. 26. Contenuto e presentazione della dichiarazione.

Il comma 11 viene cassato e sostituito dal presente: "Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenza, autorizzazioni, permessi o concessioni devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto."

- **Emendamento n. 22**

Art. 27. Poteri del Comune.

Il comma 2 viene cassato e sostituito dal presente: "ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile deve, ogni anno entro il 31 dicembre, inviare questionari al contribuente, richiedere i dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti gestione di servizi pubblici, in esecuzione da spese e diritti, e inoltre può disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni."

- **Emendamento n. 23**

Art. 30. Riscossione coattiva.

Viene cassata la lettera C.

COMUNE DI SORTINO
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE SUL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARES) – ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B, del D.Lgs 267/2000 come modificato dall'art. 3, comma 2bis, del D.L. 174/2012.

Il Collegio dei revisori in merito al regolamento in oggetto:

esaminati

- La delibera della Giunta comunale n. 07 del 1/10/2013 con la quale l'amministrazione pone all'approvazione del Consiglio comunale il regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti e servizi TARES, trasmessa a questo Collegio in data 4 ottobre 2013;
- Lo schema di regolamento per l'applicazione del tributo che forma parte integrante della suddetta deliberazione, composto da 41 articoli ed un allegato;
- Il parere favorevole di regolarità contabile richiesto dal Collegio al responsabile del servizio finanziario;

preso atto

- Per quanto concerne la regolarità tecnica del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato;
- Per quanto concerne la regolarità contabile del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario;

ESPRIME


parere favorevole all'approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e servizi TARES così come proposto con delibera di Giunta comunale.

Sortino, li 9/10/2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 (DOTT.SSA ENZA MARCHICA) Presidente

 (DOTT. GIOVANNI DI MAURO) Componente

 (DOTT. RAITI GIUSEPPE) Componente

→ Al Sindaco del Comune di Sortino
Al Presidente del Consiglio Com.le
Al Segretario Comunale
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Al Responsabile del Settore Contabile

Oggetto: Emendamento al regolamento TARES

I sottoscritti consiglieri comunali appartenenti al Gruppo consiliare di SORTINO FUTURA propongono all'attenzione del Consiglio Comunale il seguente emendamento al regolamento TARES:

All' art. 22 del regolamento, aggiungere il comma 6 : il comune applica una riduzione del 30% sia della parte fissa che di quella variabile, ai nuclei familiari composti da più di quattro componenti , a condizione che il reddito complessivo non superi i 20.000 euro lordi annui.

Il suddetto emendamento si rende necessario in favore di nuclei familiari che in presenza di difficoltà economiche non potrebbero sostenere ulteriori aggravii della propria situazione patrimoniale.

Sortino il 25/10/2013

I Consiglieri
Vincenzo Cuffi

Roberto Gravanni
Luomo

DEB STAFF DEL CROSO
NELLA REDAZIONE DEL
25/10/2013 ALLA ORE
21-05



COMUNE DI SORTINO
(Provincia di Siracusa)

<< >>

Ufficio Ragioneria

PROT. N.
DEL
RISPOSTA A NOTA N.
DEL

OGGETTO: PARERE SU EMENDAMENTO DEL 25/10/2013

In merito all' emendamento presentato dal Gruppo Consiliare Sortino Futura, si esprime parere Favorevole, a condizione che l'importo scaturente dalla riduzione del 30% sia della parte fissa che di quella variabile ai nuclei familiari con più di 4 componenti, venga inserito come costo nel piano economico finanziario.

IL CAPO SETTORE CONTABILE

(Dr.ssa Campela Blancato)

Si esprime parere favorevole

Non approvato

AL SINDACO DEL COMUNE DI
SORIANO

AL SIG. PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

AL SIG. SEGRETARIO
COMUNALE

AL COLLEGGIO DI RAPPRESENTANTI
DEI CONTI

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTABILE

Oggetto: Emendamento all'art. 40 del REGOLAMENTO TARES

Art. 40 si aggiunge il comma 7 che con recita:

"SONO FATI SALVI I VERSAMENTI EFFETTIVATI DARBOREDA DAI
CONTRIBUENTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 58/2013"

SORIANO, 14.11.2013

Si espone come favorevole
per non esporre l'ente ad
eventuali claim e contenziosi

Ⓟ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il Consigliere

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

EMENDAMENTO N. 26

SI AGGIUNGE ALL'ART. 22 IL COMMA 4 CHE LEGGE:

- SONO ESENTATI GLI IMMOBILI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE

CATASTALI C2 - C6 - C7 CHE NON SONO PERTINENZE DELL'ABITAZIONE

O DELL'IMMOBILE TENUTO A DISPOSIZIONE, SONO ESENTATE
ALTRESI' LE BANTINE, I GARAGE O GLI ALTRI PICCOLI LUOGHI DI DEPOSITO.

EMENDAMENTO N. 27

SI AGGIUNGE ALL'ART. 22 IL COMMA 5 CHE LEGGE:

- SONO ESENTATE LE UNITA' ABITATIVE DI PROPRIETA'

O POSSEDUTE A TITOLO DI USUFRUTTO, USO O

ABITAZIONE, DA SOGGETTI GIA' IVI ANAGRAFICAMENTE

RESIDENTI, TENUTE A DISPOSIZIONE DAGLI STESSI

DOPO AVER TRASFERITO LA RESIDENZA / DOMICILIO

IN RESIDENZE DOMICILIARI ASSISTENZIALI O

ISTITUTI SANITARI E NON LOCATE O COMUNQUE

UTILIZZATE A VARIO TITOLO.

Si esprime parere favorevole
evitando solo al il minor
fatto di evitare venga
inserito nel P.O.F.

B

Si esprime parere favorevole





Franco Scapellato

Antonio Scapellato

Giuseppe Scapellato

Adamo

Cristian Scapellato



COMUNE DI SORTINO
(Provincia di Siracusa)

<< >>
Ufficio Ragioneria

PROT. N.
DEL
RISPOSTA A NOTA N.
DEL

OGGETTO: PARERI SU EMENDAMENTI DEL 22/10/2013

In merito agli emendamenti del presentati il 22/10/2013 si esprimono i sotto elencati

PARERI:

1. **EMENDAMENTO n.1 - parere favorevole**
2. **EMENDAMENTO n.2 - parere favorevole**
3. **EMENDAMENTO n.3 - parere NON FAVOREVOLE**, ai sensi art. 14 comma 3 D.L. 201/2011 e con riferimento al prototipo di regolamento costituito dal MEF nell'ambito del programma operativo "Governance e Azioni di Sistema" che prevede che non sono soggetti al tributo le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive di mobili, suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.
4. **EMENDAMENTO n.4 - parere favorevole**
5. **EMENDAMENTO n.5 - parere favorevole**
6. **EMENDAMENTO n.6 - parere favorevole**
7. **EMENDAMENTO n.7 - parere NON FAVOREVOLE** in quanto le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva di utenza abitativa nel comune. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

8. **EMENDAMENTO n.8**- parere **NON FAVOREVOLE** in quanto ai sensi art 17 lett.d del regolamento MEF, per le unità abitative di soggetti residenti in Residenze sanitarie e/o assistenziali ,o Istituti sanitari, il numero degli occupanti è fissato in una unità, previa presentazione di richiesta documentata.
9. **EMENDAMENTO n.9** - parere favorevole
10. **EMENDAMENTO n.10**- parere favorevole
11. **EMENDAMENTO n.11**- parere favorevole con riferimento al comma 3 dell'art. 17 bis e a condizione di specificare nel regolamento che si tratta di ambulanti aventi concessioni a posteggio fisso in quanto per gli altri (non a posto fisso) , non si è in grado di sapere i giorni di effettiva presenza e il nulla-osta viene rilasciato annualmente; parere **SFAVOREVOLE** per quanto attiene il comma 1 del suddetto articolo in quanto ai sensi dell'art. 14 comma 25 del D.L. 201/2011 la tariffa deve essere aumentata in misura non superiore al 100%;
12. **EMENDAMENTO n.12** - parere favorevole;
13. **EMENDAMENTO n.13** - parere favorevole
14. **EMENDAMENTO n.14** - parere favorevole, purché la riduzione venga aggiunta come costo nel PEF , in quanto è stato abrogato il comma 19 dell'art.14 del D.L.201/2012.
15. **EMENDAMENTO n.15** - parere favorevole
16. **EMENDAMENTO n.16** - parere favorevole
17. **EMENDAMENTO n.17** - parere favorevole purché venga inserito nel PEF
18. **EMENDAMENTO n.18** - parere favorevole
19. **EMENDAMENTO n.19** - parere favorevole
20. **EMENDAMENTO n.20** - parere favorevole

21. **EMENDAMENTO n.21** – parere favorevole evidenziando che il mancato invito non esime il contribuente dall'obbligo di dichiarazione;
22. **EMENDAMENTO n.22** - parere favorevole;
23. **EMENDAMENTO n.23** - parere favorevole
24. **EMENDAMENTO n.24** - parere favorevole
25. **EMENDAMENTO n.25** - parere favorevole evidenziando che la maggiorazione dello 0,30 deve essere versata entro il 16 dicembre 2013, giusta risoluzione n.9 D.F. del Dipartimento Finanze.

IL CAPO SETTORE CONTABILE

(Dr.ssa Carmela Blancato)





COMUNE DI SORTINO

(Provincia di Siracusa)

<< >>

IL COLLEGIO DEI REVISORI

OGGETTO: PARERE SU EMENDAMENTI ALLA DELIBERA N. 87/2013 SCHEMA DI REGOLAMENTO TARES

Con riferimento agli emendamenti presentati nel Consiglio comunale tenuto il 22/10/2013 il

Collegio dei Revisori esprime il sotto elencato parere:

EMENDAMENTO n.1 - parere favorevole;

EMENDAMENTO n.2 - parere favorevole;

EMENDAMENTO n.3 - parere NON FAVOREVOLE, in quanto trattasi dell'articolo del regolamento che stabilisce il presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo ed inoltre con riferimento all'art. 14 comma 3 del D.L. 201/2011, con riferimento all'art. 7 comma 2 lettera a relativo alla esclusione dal tributo e visto il parere sfavorevole del responsabile del servizio. Tra le altre si cita la sentenza Corte di Cassazione n. 27 novembre 2002, n. 16785 secondo la quale soltanto i locali e le aree oggettivamente inutilizzabili non sono soggette alla tassa rifiuti solidi urbani.

EMENDAMENTO n.4 - parere favorevole;

EMENDAMENTO n.5 - parere favorevole;

EMENDAMENTO n.6 - parere favorevole;

EMENDAMENTO n.7 - parere NON FAVOREVOLE visto lo schema di regolamento Mef e visto il parere sfavorevole del responsabile del servizio finanziario. Si evidenzia che il terzo comma dell'art. 14 dello schema di regolamento è diretto a disciplinare la tipologia residuale

costituita dai luoghi di deposito non pertinenti ad abitazioni, stabilendo che in tal caso il numero degli occupanti è posto uguale a uno. Eventuali riduzioni ed esenzioni vanno inserite nell'articolo 22;

EMENDAMENTO n.8 - parere **NON FAVOREVOLE** ai sensi art 17 lett.d del regolamento MEF, e visto il parere sfavorevole del responsabile del servizio finanziario. Si evidenzia che il 4° comma dell'art. 14 dello schema di regolamento disciplina le ex abitazioni dei soggetti che hanno trasferito la propria residenza in strutture sanitarie o di ricovero, non locate o comunque utilizzate, fissando il numero degli occupanti in una unità e stabilendo solo i criteri per la determinazione del nucleo e la classificazione delle utenze domestiche. Eventuali riduzioni ed esenzioni vanno inserite nell'articolo 22;

EMENDAMENTO n.9 - parere favorevole;

EMENDAMENTO n.10- parere favorevole;

EMENDAMENTO n.11- parere favorevole con riferimento al comma 2 dell'art. 17 bis e parere **NON FAVOREVOLE** con riferimento al comma 1 dello stesso articolo in quanto in contrasto con quanto stabilito dal comma 25 dell'art. 14 d.l. 201/2011;

EMENDAMENTO n.12 - parere favorevole;

EMENDAMENTO n.13 - parere favorevole;

EMENDAMENTO n.14 - parere favorevole;

EMENDAMENTO n.15 - parere favorevole;

EMENDAMENTO n.16 - parere favorevole;

EMENDAMENTO n.17 - parere favorevole; si evidenzia che tale agevolazione dovrà essere prevista nel P.E.F;

EMENDAMENTO n.18 - parere favorevole;

EMENDAMENTO n.19 - parere favorevole;

EMENDAMENTO n.20 - parere favorevole;

EMENDAMENTO n.21 – parere favorevole evidenziando altresì che in ogni caso il contribuente è tenuto dalla normativa vigente alla presentazione di dichiarazione;

EMENDAMENTO n.22 - parere favorevole;


EMENDAMENTO n.23 - parere favorevole;

EMENDAMENTO n.24 - parere favorevole;

EMENDAMENTO n.25 - parere favorevole evidenziando che la maggiorazione dello 0,30 deve essere comunque versata entro il 16 dicembre 2013, giusta risoluzione n.9 D.F. del Dipartimento Finanze.

Sortino, lì 24/10/2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Two handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The top signature is in cursive and appears to be 'E. ...'. The bottom signature is also in cursive and appears to be 'D. ...'.



COMUNE DI SORTINO
(Prov. Reg. di SIRACUSA)

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 97 **OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DA**
SOTTOPORRE ALL'ESAME ED APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO
 DEL 10/01/13 **COMUNALE**

L'anno duemilatredici il giorno 10 del mese di ottobre alle ore 13,00 nella Sala delle Adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza L'ing. Vincenzo Buccheri nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg:

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE			PRESENTI	ASSENTI
1) ING.	BUCCHERI VINCENZO	SINDACO	/	
2) SIG.	PARLATO VINCENZO	VICE SINDACO	/	
3) SIG.	SANTO LUIGI	ASSESSORE	/	
4) ARCH.	BRUNO ANGELO	ASSESSORE	/	
5) SIG.RA	FAIELLA FABIOLA	ASSESSORE	/	
TOTALE				

Con la partecipazione del segretario Dr.ssa Loredana Patti il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto soprindicato:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla presente deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:

- FAVOREVOLE
 - CONTRARIO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: _____
 - NON NECESSARIO IL CUIRITO ATTO DI NEGO INDIRIZZO.
- DATA: _____

IL RESPONSABILE

il responsabile di economia, per quanto concerne la responsabilità contabile e/o la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 55 e 56 L. n. 44/91

- FAVOREVOLE
- CONTRARIO CON LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: _____
- NON NECESSARIO IL CUIRITO DALL'ATTO NON SCATURISCE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE

L'ASSESSORE AL BILANCIO

VISTO: l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 23/12/2011, n.214, ha istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo..."*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compreso l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Allegato 1), predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 41 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Tutto ciò premesso;

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA e fatta propria la relazione dell'Assessore:

VISTI:

- l'art.42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. N. 267/2000;
- l'art.14 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2012, n. 214;
- il D.P.R. n.158/1999;

VISTO lo Statuto comunale;

NELLE MORE dell'acquisizione del parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012,;

DELIBERA

- ❖ DI APPROVARE Lo schema del regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), composto di n.41 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- ❖ DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) a partire dal 01/01/2013
- ❖ DI DARE ATTO altresì, che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale
 - sui rifiuti e sui servizi;
- ❖ DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio dei Revisori per il parere di competenza ai sensi art.239 comma 1 lettera b del decreto legislativo 267/2000 come modificato dall'art.3 comma 2 bis del D.Ln.174/2012
- ❖ DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- ❖ DI TRASMETTERE il presente atto al Consiglio Comunale per i provvedimenti di competenza
- ❖ DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4, del D.Lgs 267/e art.12 comma 2 L.R.44/91

Sulla proposta sono stati espressi i pareri, resi a' sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



LA SEGRETARIA



COMUNE DI SORTINO

PROVINCIA DI SIRACUSA

*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

TARES

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

- art. 1 Oggetto del regolamento
- art. 2 Servizio di gestione dei rifiuti
- art. 3 Rifiuti assimilati agli urbani
- art. 4 Soggetto attivo

Titolo II – Presupposto oggettivo, soggetti passivi e esclusioni

- art. 5 Presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo
- art. 6 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- art. 7 Esclusioni dalla applicazione del tributo
- art. 8 Criteri generali per la determinazione della superficie da assoggettare al tributo
- art. 9 Criteri di esclusione nella determinazione della superficie da assoggettare al tributo

Titolo III – Tariffe

- art. 10 Costo di gestione del servizio rifiuti e criteri di redazione del piano finanziario
- art. 11 Criteri generali per la determinazione delle tariffe per la gestione del servizio di rifiuti urbani ed assimilati
- art. 12 Articolazione delle tariffe ed elementi per il calcolo
- art. 13 Periodi di applicazione del tributo
- art. 14 Criteri per la determinazione del nucleo e classificazione delle utenze domestiche
- art. 15 Classificazione delle utenze non domestiche
- art. 16 Scuole statali
- art. 17 Tributo giornaliero
- art. 18 Tributo provinciale
- art. 19 Riduzioni per la raccolta differenziata
- art. 20 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- art. 21 Riduzioni per prestazioni del servizio con livelli di qualità fuori standard
- art. 22 Ulteriori riduzioni ed esenzioni
- art. 23 Limiti massimi delle riduzioni

Titolo IV – Maggiorazione per i servizi indivisibili

- art. 24 Presupposto e aliquote della maggiorazione

Titolo V – Dichiarazione, accertamento e riscossione

- art. 25 Obbligo di dichiarazione e costruzione ed aggiornamento della banca dati
- art. 26 Contenuto e presentazione della dichiarazione
- art. 27 Poteri del comune
- art. 28 Accertamento
- art. 29 Sanzioni
- art. 30 Riscossione coattiva
- art. 31 Riscossione
- art. 32 Interessi
- art. 33 Rimborsi
- art. 34 Somme di modesto ammontare
- art. 35 Contenzioso
- art. 36 Funzionario responsabile

Titolo VI – Disposizioni finali e transitorie

- art. 37 Entrata in vigore e abrogazioni
- art. 38 Clausola di adeguamento
- art. 39 Disposizioni per l'acquisizione e l'applicazione della superficie catastale
- art. 40 Disposizioni transitorie per l'anno 2013
- art. 41 Altre disposizioni transitorie

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.l.), in particolare stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Qualora il termine di approvazione del bilancio sia fissato in data successiva al 31 dicembre si applicano le disposizioni di cui alla Legge 23 dicembre 2000 n. 388.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Servizio di gestione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta, e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le attività di spazzamento, meccanizzato e/o manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini stradali, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti.
2. Il servizio, che sarà impostato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed orientato ad ottimizzare il recupero il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti, si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale ed assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, dal contratto di servizio, se esternalizzato il servizio, stipulato con la ditta che gestisce il servizio, oltre che dalle disposizioni previste nel presente regolamento per quanto applicabili.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione (compresi anche gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi, da attività sanitarie, ecc.) come da Allegato A.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Per tutti tali casi il comune assume l'obbligo di effettuazione del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati secondo le disposizioni recate dal Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e dal Contratto di Servizio.
3. E' comunque vietata la doppia imposizione.

TITOLO II

PRESUPPOSTO OGGETTIVO, SOGGETTI PASSIVI ED ESCLUSIONI

Art. 5. Presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo

1. Presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo è l'occupazione, la detenzione o il possesso, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso edibili, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) **locali**: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o da tre lati, verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie
 - b) **aree scoperte**: tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, ovvero gli spazi circoscritti da elementi fisici, non completamente chiudibili e comunque scoperti quali, ad esempio campeggi, dancing, cinema all'aperto, parcheggi a pagamento, ecc.
3. La presenza di arredo o macchinari e la fornitura attiva, anche di uno solo, di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, ecc.) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C2 - C6 - C7, che non siano pertinenze dell'abitazione o dell'immobile tenuto a disposizione si ha presunzione all'attitudine a produrre rifiuti anche in assenza di pubblici servizi.
4. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.
5. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati comporta esonero o riduzione del tributo. Mentre la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 6. Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. Il tributo è dovuto da chiunque realizzi il presupposto oggettivo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra tutti coloro i quali usano in comune le superfici stesse.
2. Il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie nei seguenti casi:
 - a) utilizzi di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare;
 - b) locali tenuti a disposizione;
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. qualora utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. Nel caso di multiproprietà (tutti i casi nessuno escluso) e di centri commerciali integrati (con riferimento ai complessi edilizi resi unitari da collegamenti, passaggi ed accessi, interni o coperti, e con la presenza di più utenze con diversa ragione sociale) il responsabile, o titolare, del versamento del tributo è il soggetto che gestisce i servizi comuni. Il tributo è dovuto per i locali e le aree scoperte sia di uso comune sia di uso esclusivo fermo restando il vincolo di solidarietà fra tutti coloro i quali siano occupanti, detentori o possessori di singole parti di locali ed aree, sia per la parte di competenza in via esclusiva sia per i locali e aree di uso comune. Per tali situazioni si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
 - o Le tariffe applicate per i locali ed aree in uso esclusivo, ai fini del calcolo del tributo, saranno quelle più pertinenti con la tipologia di attività in essi esercitata;
 - o In caso di multiproprietà di abitazioni il titolare e responsabile del versamento del tributo tiene aggiornata, e consegna al Comune ad ogni variazione ed entro il trentesimo giorno in cui la stessa sia intervenuta, idonea planimetria del complesso integrato con indicazione delle superfici di ciascuna abitazione e di ogni altro luogo o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti, nonché di tutti i proprietari, e le rispettive quote di proprietà.

- o Nel caso di centri commerciali integrati il titolare e responsabile del versamento del tributo tiene aggiornata, e consegna al Comune ad ogni variazione, entro il trentesimo giorno in cui la stessa sia intervenuta, idonea planimetria comprensiva delle superfici catastali, occupante e proprietario degli spazi utilizzati in via esclusiva e degli spazi collettivi.

Art. 7. Esclusioni dalla applicazione del tributo

1. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a civili abitazioni;
 - b) le aree comuni condominiali, di cui all'art 1117 del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo.
2. Sono altresì esclusi dal tributo:
 - a) i locali o le aree non suscettibili di produrre rifiuti in misura apprezzabile per obiettive condizioni di inutilizzabilità o altra causa ostativa, al loro effettivo utilizzo, nella quale si trovino o si vengano a trovare nel tempo, in particolare in assenza di ogni tipologia di fornitura attiva di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) nonché di arredamento o macchinari sempre che gli stessi non siano destinati ad altri scopi e/o utilizzi;
 - b) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.
4. Nel caso sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, sarà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre ad eventuali sanzioni.

Art. 8. Criteri generali per la determinazione della superficie da assoggettare al tributo

1. Per tutte le unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile
2. Per gli immobili già dichiarati, al precedente sistema TARSU, il Comune assume, per l'applicazione del tributo, la superficie già presente nella banca dati.
3. In caso di variazioni o modifica che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente regolamento i soggetti passivi del tributo sono tenuti, contestualmente, a dichiarare per l'immobile in oggetto sia la superficie calpestabile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, sia la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell'unità principale e di eventuali pertinenze, considerate nella determinazione della superficie catastale.
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata, con riferimento ad ogni singola unità immobiliare, secondo i seguenti criteri:
 - o superficie utile netta (escluse murature esterne e tramezzature interne) di tutti i locali coperti, suddivisa tra unità principali ed accessorie, direttamente o non direttamente, collegate e con indicazione della classe catastale assegnata;
 - o Sono escluse le superfici di quelle parti di fabbricati, non utilizzate, aventi un'altezza inferiore a m. 1,50, e, per le sole abitazioni civili, le aree scoperte, pertinenziali o accessorie.
 - o I vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta;
 - o Sono applicate le altre esclusioni di superfici stabilite al successivo art. 9.

5. La superficie delle aree scoperte è misurata al filo interno di eventuale recinzione o sul perimetro della stessa escludendo le superfici, in pianta, di eventuali locali, già contabilizzati in precedenza. Eventuali aree oggetto di esclusione sono misurate secondo il medesimo criterio ed indicate separatamente specificando i motivi della esclusione stessa.
6. La superficie calpestabile può essere determinata anche attraverso la presentazione di planimetria catastale o altra planimetria, completa, dell'immobile, idoneamente firmata da tecnico abilitato ed in scala opportuna.
7. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o difetto all'unità intera (metro quadrato) più prossima.

Art. 9. Criteri di esclusione nella determinazione della superficie da assoggettare al tributo

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo sono escluse dalla contabilizzazione le seguenti parti di superfici:
 - a) Per tutte le casistiche:
 - a.1 sono escluse le superfici di locali adibiti esclusivamente ad impianti tecnologici che non necessitano di presenza umana continuativa per la conduzione e il controllo;
 - a.2 sono escluse le superfici di aree o locali evidentemente impraticabili o con accessi interclusi;
 - a.3 sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, a titolo di esempio: giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse; le aree a servizio di edifici commerciali o industriali, le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a parcheggio gratuito di dipendenti, clienti, inquilini;
 - a.4 sono escluse le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite esclusivamente al transito dei veicoli o alla separazione dei flussi viabilistici;
 - b) Locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni: sono escluse le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto, in senso stretto ed i locali accessori contigui o direttamente collegati;
 - c) Locali ed aree adibiti alla attività sportiva: sono escluse le superfici adibite direttamente ed esclusivamente alla attività sportiva specifica;
 - d) Abitazioni rurali: sono escluse le superfici di fienili, porticati e similari connessi alla attività agricola ed escluso ogni altro utilizzo;
 - e) Distributori di carburante: sono escluse le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli;
 - f) Attività agricola e di allevamento: sono escluse le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
 - g) Attività sanitarie: sono escluse le superfici, come attestato dal Direttore Sanitario della struttura, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, sale per le terapie e la riabilitazione fisica, ed altre situazioni similari o reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti;
 - h) Scuole statali: sono escluse tutte le superfici delle scuole statali a cui si riferisce il contributo del MIUR ai sensi del D.L. 249/2007, art. 33 bis convertito nella Legge 31/2008.
2. Sono altresì esclusi dalla contabilizzazione, per la determinazione della superficie assoggettabile, i locali e le aree, o parte di esse, in cui si formano di regola, ossia in via continuativa e praticamente esclusiva, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art 185 del D.Lgs. 152/2006, ai cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

3. Nel caso in cui non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, non assimilati a causa delle particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività o perché le operazioni non sono esattamente localizzate, si applica l'abbattimento del 30 per cento sulla superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione (con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale dove non si producano rifiuti speciali non assimilati).
4. Ai fini del riconoscimento delle predette agevolazioni e riduzioni i produttori dei rifiuti speciali, o di rifiuti esclusi dalla normativa di riferimento, sono tenuti, annualmente, entro il mese di marzo, ad inoltrare al Comune, copia della dichiarazione annuale, resa all'autorità competente per l'anno precedente, nonché la planimetria catastale aggiornata, con evidenziazione, di:
 - o luoghi e relative quantità annue di produzione dei rifiuti speciali, suddivise per ogni singolo C.E.R.;
 - o superfici di locali ad aree;
 - o comunicazione di ogni variazione, eventualmente intervenuta, rispetto all'ultima dichiarazione.

In assenza di tale documentazione, tutte le superfici saranno assoggettate al tributo, nelle modalità previste dal presente, compreso il recupero dell'annualità precedente.

5. I complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico - sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando un abbattimento della superficie totale nella misura del 30%, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarità a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sui possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre alle applicazioni delle eventuali sanzioni previste.
6. Le condizioni che determinano riduzione della superficie assoggettabile al tributo debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.
7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree scoperte escluse dalla superficie assoggettabile al tributo, ai sensi del presente articolo, il tributo verrà applicato, anche per tali superfici, per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle sanzioni applicabili.

TITOLO III TARIFFE

Art. 10. Costo di gestione del servizio rifiuti e criteri di redazione del Piano Finanziario

1. Il prelievo sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio reali e assestati relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per tutte le attività rientranti in esso.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario, approvato dal Comune, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. Il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale, tenuto anche conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
4. Il Piano Finanziario viene redatto sulla base del consuntivo dell'ultimo anno regolarmente chiuso e dell'andamento del servizio dell'anno in corso di svolgimento, (al netto delle disponibilità economiche che è possibile disimpegnare) con proiezione dei dati all'anno intero, per tutte le attività di competenza.

Art. 11. Criteri generali per la determinazione delle tariffe per la gestione del servizio di Rifiuti Urbani ed Assimilati

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe si conformano alle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e sono anche commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
3. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione approvata entro il termine indicato al comma precedente, per disposizioni di legge, ha effetto al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma 4, per l'anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria, dell'ultima deliberazione validamente assunta dal Consiglio Comunale.

Art. 12. Articolazione delle tariffe ed elementi per il calcolo

1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di:
 - a) utenza domestica, che comprende i luoghi di civile abitazione e relative pertinenze;
 - b) utenza non domestica, che comprende tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. L'insieme dei costi, a cui dare copertura attraverso il tributo, risultanti dal piano finanziario approvato, è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo la percentuale di produzione di rifiuti delle due fasce, per quanto stabilito nella previsione di calcolo.
4. La tariffa fissa, di ogni categoria, determinata imputando le rispettive parti di costo è calcolata sulla base dei relativi coefficienti, K_a per le utenze domestiche, mentre per le utenze non domestiche si terrà conto dell'art.5 del D.L. n. 102/2013

Art. 13. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussiste il presupposto, ed è computato a giorni.
2. L'obbligazione alla corresponsione del tributo decorre dal giorno stesso in cui si realizza il presupposto oggettivo e sussiste sino all'ultimo giorno di permanenza del presupposto stesso.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

<i>Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti</i>		
Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione
Decesso/Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg. comunale	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato "agli eredi di" in attesa che gli stessi vengano definiti
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali)	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con modifica di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)

	Se in casa in affitto (normale)	Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con modifica di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione

5. Per quanto non previsto o non specificato sono applicate le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 14. Criteri per la determinazione del nucleo e la classificazione delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune o da variazione successivamente intervenuta e regolarizzata presso l'Anagrafe stessa. Devono inoltre essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare, hanno dimora fissa presso la medesima utenza (colf, badanti, ...).
2. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti e per quelle tenute a disposizione dai proprietari (secondo case), per tutti gli utilizzi temporanei inferiori a sei mesi ed ogni altro caso analogo si assume come numero un solo occupante.
3. Le abitazioni stagionali (con utilizzo non superiore a 183 giorni nell'anno solare) i locali abitativi tenuti a disposizione, la parte abitativa delle costruzioni rurali degli agricoltori, le cantine, i garage o gli altri simili luoghi di deposito, non adibiti ad usi commerciali, industriali, artigianali, servizi, etc., occupati, utilizzati o detenuti per usi civili, si considerano utenze domestiche condotte da unico occupante.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità, ovvero ridotto di una unità nei casi in cui la persona sia un componente del nucleo familiare.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del tributo è uno degli intestatari della scheda famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.
6. Le utenze domestiche sono classificate, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, in categorie da 1 a 6 componenti e oltre, il nucleo familiare.
7. Nella seguente tabella sono indicate le categorie ed i rispettivi range dei coefficienti Ka e Kb di cui al D.P.R. 158/1999, utilizzati secondo le disposizioni del presente regolamento:

Comune di Sorlino - popolazione > 5.000 abitanti (Sud Italia)

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare

Kb Coefficiente minimo proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare

Descrizione	Coeff. Ka parte fissa	Coeff. Kb Min. parte variabile
Famiglie di 1 componente	0,81	0,60
Famiglie di 2 componenti	0,94	1,40
Famiglie di 3 componenti	1,02	1,80
Famiglie di 4 componenti	1,09	2,20
Famiglie di 5 componenti	1,10	2,90
Famiglie di 6 componenti e più	1,06	3,40
Cantine, garage o altri simili luoghi di deposito (superfici domestiche accessorie, comma 4 art.14 del regolamento)	0,81	0,60
Abitazioni stagionali – Locali abitativi tenuti a disposizione - parte abitativa delle costruzioni rurali degli agricoltori	0,81	0,60

Art. 15. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le categorie delle utenze non domestiche sono quelle di seguito indicate:

Cat	Tipologia di servizio	Coefficienti di produttività TARSU
1	Autorimesse - magazzini senza alcuna vendita	1,00
2	Studi professionali	
	a Uffici - agenzie - studi professionali	0,90
	b banche ed istituti di credito	0,90
3	Esposizioni - autosaloni - palestre	0,95
4	Esercizi Commerciali	
	a negozi abbigliamento, calzature	1,80
	b farmacie, tabaccai, pluricenze	1,80
	c negozi filatelia, tendaggi, tessuti, tappeti	1,80
	d cappelli, ombrelli, antiquariato	1,80
	e supermercati	1,80
	f ristoranti, pizzerie, osterie e pub	1,80
	g bar, caffè, pasticceria	1,80
	h ortofrutta, peschiere, fiori e piante, pizza al taglio	1,80
	i generi alimentari	1,80
	l pluricenze alimentari o miste	1,80
	m discoteche, night club	1,80
	n alberghi con ristorante	1,80
	o alberghi senza ristorante	1,80
	p case di cura	1,80
	q agnionismi	1,80
5	Attività artigianali	
	a Farmacieri, barbieri, estetisti	1,10
	b Falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	1,10
	c Carrozzerie, autofficine, elettrauti	1,10
	d Attività artigianali di produzione beni specifici	1,10
6	Teatri, cinematografi, campeggi, imp. Sportivi, distr. Carburante	0,50
7	Commercio su aree pubbliche	1,50
8	Associazioni culturali, politiche, sportive e Sindacati	0,70

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dal precedente comma viene, di norma, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese nella precedente tabella sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia o sotto il profilo della destinazione d'uso o della potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Alle superfici che presentano un'autonoma e distinta utilizzazione, se ben perimetrata, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. Nelle unità immobiliari adibite ad impianti sportivi limitatamente ai grandi spazi attrezzati, quali ad esempio gradinate e tribune, coperte o scoperte, il tributo è calcolato sui giorni di effettiva utilizzazione nelle modalità previste all'art. 17 del presente regolamento. Il contribuente è obbligato a comunicare al Comune tutti i periodi di utilizzo, per ogni anno solare, a consuntivo dell'anno precedente e preventivati per l'anno in corso, entro il mese di gennaio. Sono soggetti al tributo secondo le regole ordinarie gli altri locali ed aree scoperte fatte salve eventuali esclusioni di cui al presente Regolamento.

Art. 16. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle indicate istituzioni scolastiche, in misura pari alla somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente, è sottratto dal costo, di cui al Piano Finanziario, che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 17. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per affitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero non si applicano riduzioni ed agevolazioni.
6. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:
 - o occupazioni di aree scoperte con pedane e/o spazi delimitati, da parte di esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, se autorizzate, nelle immediate vicinanze dell'esercizio pubblico;
 - o occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari anche se di durata superiore a tre ore;
 - o occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.);
 - o per i banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus, comunque non eccedenti i 16 metri quadrati, e sempre esclusa la somministrazione di bevande o alimenti.

7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento, compresa la maggiorazione per i servizi indivisibili calcolata su base giornaliera rispetto alle superfici assoggettate a tributo.

Art.17bis : Tributo per gli ambulanti

Sono soggetti al pagamento del tributo giornaliero anche i venditori ambulanti del settore alimentare.

- 1 la tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica ridotta del 50%.
- 2 Gli ambulanti all'atto della richiesta di rilascio della licenza o del nulla osta al Comune di Sorino, dovranno dimostrare di aver provveduto al pagamento del tributo.

Art. 18. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili ed è versato dal Comune all'Amministrazione Provinciale.

Art. 19. Riduzioni per la raccolta differenziata

1. La gestione dei rifiuti rappresenta, per il Comune, una delle maggiori sfide a causa degli onerosi costi ambientali e finanziari che comporta. Per attuare una raccolta differenziata di qualità è necessario ottenere il pieno consenso dei cittadini che, grazie ad un'informazione costante, mirata, essenziale ed efficiente, saranno i protagonisti della prima fase del processo di recupero dei rifiuti a tutela dell'ambiente
2. Il Comune, in atto, effettua il servizio porta a porta, all'interno del "centro storico", anche della raccolta differenziata. Obiettivi specifici sono l'incremento dei quantitativi di rifiuti da avviare al riciclaggio.
3. Qualora nel Comune vi sia la disponibilità di un Centro di Raccolta dotato di sistema di riconoscimento dell'utente e di pesatura dei rifiuti, dovrà essere riconosciuto, a congruaggio, una riduzione sulla quota variabile del tributo. A tutti gli utenti di civili abitazioni che aderiranno alla raccolta differenziata dei rifiuti, previo conferimento al Centro Comunale di raccolta, nei modi e termini, nelle giornate e negli orari prestabiliti, dovrà essere riconosciuto un bonus/sggravio da applicare, limitatamente alla quota variabile del tributo comunale sui rifiuti, in rapporto alla percentuale di risparmio realizzata grazie alla raccolta differenziata (se il costo del servizio per il comune avrà un risparmio del 10% in proporzione si ridurrà per il cittadino e così via).
4. La copertura finanziaria delle somme necessarie al riconoscimento dei bonus/sggravi di cui al presente articolo sarà assicurata dagli introiti derivanti dalla vendita dagli scarti destinati al riciclo.
5. Sarà assicurata una riduzione del 5 % della quota variabile del tributo alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in proprio del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli. Qualora a seguito dei controlli il compostatore venisse trovato inutilizzato, o non più presente presso l'utenza, all'utente verranno addebitate, oltre all'eventuale costo del contenitore, tutte le annualità pregresse di cui ha goduto dell'agevolazione, fino al massimo di 5 annualità e le eventuali sanzioni applicabili.
6. Il Comune, al fine di incentivare ulteriormente la raccolta differenziata da parte delle attività commerciali opererà, alle stesse, una riduzione del 10%.

Art. 20. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 250 giorni nell'anno solare si applica, sulla quota fissa e su quella variabile, una riduzione del 10%.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
3. Le riduzioni si applicano, o cessano, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
4. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 21. Riduzioni per prestazione del servizio con livelli di qualità fuori standard

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, il tributo sui rifiuti da applicare è ridotto in misura del 60%, della quota variabile, se l'insediamento dista più di 400 metri dal più vicino punto di raccolta. Si intendono comunque compresi nell'area di espletamento del servizio tutti gli edifici posti entro la distanza di metri 400 dai perimetri esterni dell'area urbana o dai punti di raccolta, fermo restando l'obbligo per gli occupanti o detentori degli insediamenti di depositare i rifiuti solidi urbani da essi prodotti nei contenitori vicini.
4. Anche in assenza delle delimitazioni di cui al comma 1, la tassa è dovuta per intero qualora il servizio di raccolta sia effettuato di fatto nella zona.
5. Il tributo sui rifiuti da applicare è ridotto in misura dell'80%, della quota fissa e di quella variabile, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, limitatamente ai giorni completi di disservizio.

Art. 22. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali previsti negli appositi provvedimenti deliberativi, contribuisce, su istanza di parte e verificata da parte dei suddetti Servizi con relazione circostanziata la sussistenza dei requisiti, al pagamento totale o parziale, del tributo sui rifiuti e sui servizi dovuto dai contribuenti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, ferma restando la qualifica di contribuente per il soggetto passivo individuato.
2. Il Comune, applica la riduzione del 50% per la parte fissa e variabile ai nuclei familiari nei quali vi sia la presenza di un portatore di handicap di cui all'art.3 comma 3 della L. 104/92 e un reddito non superiore ad €. 35.000,00.
3. La quota fissa e quella variabile è ridotta del 30% agli immobili chiusi, arredati e con presenza di servizi, di proprietà di eredi di persone defunte.

4. E' concessa una riduzione del 30% della quota fissa e quella variabile del tributo nei seguenti casi:
 - a) immobili in cui operano organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), giuridicamente costituiti e riconosciuti;
 - b) immobili in cui operano comunità religiose, per fini sociali, assistenziali, educativi, ricreativi non legati alla pratica del culto e preghiera in senso stretto;
 - c) immobili in cui operano comunità di assistenza, sostegno, educazione e istruzione all'infanzia, della terza età e portatori di handicap;
5. Il Comune applica una riduzione del 30% sia della parte fissa che di quella variabile, ai nuclei familiari composti da più di quattro componenti, a condizione che il reddito complessivo non superi i 20.000,00 euro lordi annui.
6. Sono esentati gli immobili appartenenti alle categorie catastali C2 C6 e C7 che non sono pertinenza dell'abitazione o dell'immobile tenuto a disposizione, sono altresì esentate le cantine, i garage o gli altri simili luoghi di deposito.
7. Sono esentate le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione, da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze domiciliari assistenziali o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo.
8. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro;

Art. 23. Limiti massimi delle riduzioni

Si può accedere alle riduzioni di cui agli artt. 20-21-22 da parte di tutti i cittadini, solo per una delle riduzioni e previa richiesta e dimostrazione del requisito.

TITOLO IV MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 24. Presupposto e aliquote della maggiorazione

1. Alle superfici assoggettate al tributo comunale sui rifiuti si applica una maggiorazione a parziale copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili effettuati dal Comune.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari a 0,30 € per ogni metro quadrato di superficie assoggettata.
3. La maggiorazione è applicata alle superfici assoggettate, già dedotte da tutte le agevolazioni ed esclusioni previste dal presente regolamento per il tributo sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica alle istituzioni scolastiche statali.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere, in nessun modo destinato a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

TITOLO V DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 25. Obbligo di dichiarazione e costruzione ed aggiornamento della banca dati

1. I soggetti passivi del tributo, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, devono dichiarare, al Comune, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) la data di inizio, variazione o cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esclusioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esclusioni.
2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, possessori o detentori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. Per tutti i locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche al solo fine della acquisizione del punto di fornitura nella banca dati di gestione del tributo, se dotati di abitabilità, agibilità, o ogni altra autorizzazione o permesso, nessuna forma esclusa, all'esercizio di qualsiasi attività, insistenti, totalmente o prevalentemente, sul territorio comunale, anche se non occupati/utilizzati, deve essere presentata la dichiarazione iniziale da parte del possessore, a qualsiasi titolo, del bene. La dichiarazione indica i dati catastali dell'immobile principale e delle pertinenze collegate, la superficie calpestabile e la superficie catastale, che per tutte le destinazioni ordinarie è determinata secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, ed il proprietario/i, con dati derivanti da visura e planimetria catastale aggiornate ed allegate, compresa lubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente, ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico. Sono inoltre da indicare e documentare i presupposti per l'esclusione dal tributo riconosciuti dal presente Regolamento.

Art. 26. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette debitamente sottoscritta.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. In caso di inizio verificatosi nel corso dei mesi di novembre e dicembre, la dichiarazione deve essere presentata in ogni caso entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
4. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

UtENZE DOMESTICHE

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;

- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

5. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree, quando nelle stesse si verificano i presupposti di inabitabilità per cessazione delle utenze di erogazione di servizi di rete (acqua, luce, gas ecc), deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 90 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.

6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o voltura entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante con allegata la documentazione eventualmente richiesta, è presentata direttamente agli uffici comunali. In alternativa la dichiarazione è spedita per posta raccomandata con avviso di ricevimento A.R, oppure è trasmessa con posta certificata, in tali casi fa fede la data di spedizione o invio.

9. Qualora sia attivo un sistema di presentazione dell'istanze tramite web l'utente potrà utilizzare anche detto sistema seguendo le indicazioni di compilazione ed invio fornite sul sito, esclusivamente per i casi previsti.

10. La mancata presentazione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, permessi o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto.

12. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'invio della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata.

13. Tutte le modifiche d'ufficio sono comunicate all'utente, al quale sono concessi ulteriori trenta giorni per inoltrare la dichiarazione di variazione che disponga diversamente. Trascorso inutilmente tale termine le modifiche d'ufficio sono definitivamente assunte.
14. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n° 296 art. 1 commi 161 e 162.

Art. 27. Poteri del Comune

1. Il comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile deve, ogni anno entro il 31 dicembre, inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Il Comune, in qualsiasi momento può organizzare campagne di analisi site a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze specifiche in modo da verificare, aggiornare o acquisire i dati necessari per la corretta definizione dei coefficienti di adattabilità e di produzione specifica previsti dal DPR 158/99.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 28. Accertamento

1. L'omessa, infedele o incompleta presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute, per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. La rateizzazione può essere concessa se richiesta entro la scadenza e se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. La rateizzazione è sospesa qualora l'utente non rispetti le date di scadenza, dei pagamenti, stabilite.

Art. 29. Sanzioni

1. Le sanzioni per le diverse violazioni e le loro modalità di applicazione, sono stabilite dall'art. 14 del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e smi) commi dal 39 al 44 compresi, di seguito esplicitate:
 - a) In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18/12/1997, n. 471.
 - b) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro
 - c) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
 - d) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

2. Le sanzioni di cui ai punti b) e c) sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
3. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n° 472/1997 la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - o a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - o a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - o a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
 - o a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.
4. Per quanto non specificamente disposto nella legge di istituzione del tributo sui rifiuti e sui servizi e dal presente Regolamento, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 30 Riscossione coattiva

La riscossione coattiva potrà essere svolta :

- a) direttamente dal comune
- b) attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio

Art. 31 Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato, salvo diversa disposizione legislativa. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
2. Il pagamento degli importi dovuti è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti alla fine dei mesi di **APRILE - GIUGNO - SETTEMBRE E NOVEMBRE** di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di **giugno**. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'intero superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 165, art. 1, della L. 296/2006.
3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere eventualmente una quota a titolo di compenso.
4. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria o attraverso personale comunale.
5. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso, da recapitare almeno 30 giorni prima delle scadenze, e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

6. Una diversa rateizzazione può essere concessa se richiesta entro la scadenza e se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. La rateizzazione è sospesa qualora l'utente non rispetti le date di scadenza, dei pagamenti, stabilite.
7. Al contribuente che non versi, entro le scadenze stabilite, le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, a mezzo raccomandata A.R., avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione, prevista, per omesso pagamento, oltre agli interessi, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
8. Gli avvisi di accertamento per omesso o insufficiente pagamento devono essere notificati agli utenti, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art.1 comma 161 della L. 296/2006.
9. Gli avvisi di pagamento sono spediti al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso nella dichiarazione iniziale o di variazione.

Art. 32 Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Per quanto non specificatamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma 165 della L. 296/2006.

Art. 33 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cui all'art.1 comma 164 della L. 296/2006.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal precedente articolo 33, secondo le modalità di cui all'art.1 comma 165 della L. 296/2006.

Art. 34 Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 4 della Legge 269/2000 e smi non si fa luogo ad accertamento, riscossione e rimborso d'ufficio per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d'imposta o per conguaglio a seguito di chiusura della posizione.

Art. 35. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni o per altre controversie che sorgano in relazione all'applicazione del presente regolamento l'utente può proporre ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art.36. Funzionario responsabile

A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. n.201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

TITOLO VI Disposizioni finali e transitorie

Art. 37 Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il **1° gennaio 2013** ed abroga tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso, in particolare il regolamento che disciplinava l'entrata, per le stesse materie in precedenza applicata dal Comune ed ora soppressa come disposto dall'art. 14 comma 46 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni nella Legge n. 214/2011 e s.m.i.

Art. 38 Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 39 Disposizioni per l'acquisizione e l'applicazione della superficie catastale

1. Nell'ambito della cooperazione tra comuni e l'Agenzia del Territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e le numerazioni civica, interna ed esterna, del Comune, secondo modalità di interscambio definite da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa nelle modalità stabilite dal comma 9 del D.L. 201/2011 e s.m.i.;
2. Il comune predispone l'acquisizione dei dati di interscambio con disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Non appena il comune, per tutte le utenze domestiche (di norma destinazioni A -/1, /2, /3, /4, /5, /6, /7, /8, /9, /11 - e C - /2, /5, /7 -), disponga delle superfici catastali di tutte le unità immobiliari inserite nella banca dati, requisito necessario a garantire i presupposti di imparzialità ed equità nel calcolo delle tariffe, il tributo sarà applicato considerando la superficie assoggettabile pari all'80% della superficie catastale.

Art. 40 Disposizioni transitorie per l'anno 2013

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
4. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata.

5. Per l'anno 2013, la maggiorazione, di cui all'art.14, comma 13 del D.L. 06/12/2011, convertito in legge 22/12/2011, n.214, è calcolata con la tariffa standard di € 0,30 a mq. ed è riversata allo Stato. Il pagamento deve eseguirsi in unica soluzione contemporaneamente all'ultima rata della Tares, mediante F24 o apposito bollettino di conto corrente postale Tares, approvato dal Ministero.
6. Per l'anno 2013 le rate che sono state stabilite con Delibera n.58/2013, atto prodotto da un Organo non competente non sono confermate dal Consiglio Comunale e vengono invece definite nel seguente modo:

- 1^a rata 30 novembre 2013
- 2^a rata 31 dicembre 2013
- 3^a rata 31 gennaio 2014
- 4^a rata 28 febbraio 2014 (rata di conguaglio)

Art. 41 Altre Disposizioni transitorie

Il comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle progressive annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

ALLEGATO A

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI:

Sono assimilate ai rifiuti urbani le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta: plastificata, metallizzata, adesiva, catramata, plastica metallizzata;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali ,come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzeria, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, di industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche incastolati o imballati, scarti derivanti da lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, saline esauste e s.;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (tracce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono assimilati, ai sensi del D.P.R. 15/07/2003 n.254, art. 2 lett. g), i rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 833/88:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bande, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

N. 1027 REG. P.M. 1011

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL MESSO NOTIFICAZIONE
Sig. Scandolano Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Loredana Patti

Dalla Residenza Municipale.....**02-Ott, 2013**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

- Che la presente deliberazione, pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal.....
È divenuta esecutiva in data.....
perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4 del T.U. n. 267/2000);
Decorso 10 giorni dalla data di pubblicazione senza reclami e/o opposizioni. (art.134, comma 4 del T.U. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69).

Dalla Residenza Municipale..... 02 DIC. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Loredana Patti

oooOooo

Il sottoscritto, Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 02 DIC. 2013

IL MESSO NOTIFICATORE
Scamporrino Mario

Data 02 DIC. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Loredana Patti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, 2° comma L.R. n.44/91);
 - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Loredana Patti

Dalla residenza Municipale.....